



Servizio Bilancio



Documento n. 3 - 2022

**Nota di lettura al disegno di legge
n. 1224**

**Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2022-2024**

XVII Legislatura - 25 aprile 2022



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 – mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	1
CONTENUTO TIPICO DEL BILANCIO DI PREVISIONE.....	1
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.....	1
LE PRINCIPALI GRANDEZZE FINANZIARIE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024..	2
LE PROBLEMATICHE DEL RIMBORSO ALLO STATO DELLO SPLIT PAYMENT DELL'IVA..	5
ANALISI DELL'ARTICOLATO	7

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	1224
Titolo	Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì

CONTENUTO TIPICO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione registra tutte le entrate e le spese che si prevede saranno rispettivamente acquisite ed erogate dall'amministrazione regionale nel triennio di riferimento.

Le previsioni contenute nel bilancio sono a legislazione vigente e costituiscono, quindi, la proiezione contabile del quadro normativo in essere, recependo e sintetizzando fedelmente gli effetti prodotti da tutte le precedenti decisioni di entrata e di spesa.

Il bilancio è composto principalmente da tabelle riepilogative delle entrate e delle spese, che ne costituiscono l'essenza. In particolare, la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di potere ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono, invece, quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La disciplina del bilancio è contenuta nell'articolo 10 e nell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che è stato per la prima volta recepito nell'ordinamento contabile regionale a seguito della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3. Ciò ha comportato rilevanti novità, prima fra tutte quella relativa al carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Si ricorda che, con la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1, è stato approvato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per un periodo di quattro mesi. In merito, è stato deciso che la gestione delle spese sia effettuata secondo quanto previsto

nella seconda annualità del bilancio triennale 2021–2023, sino a quando non sarà approvato con legge regionale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022.

Decorso tale termine, qualora il nuovo bilancio di previsione non sia stato ancora approvato, ai sensi del punto 8 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria. Tale gestione, riducendo ulteriormente i margini di operatività del Governo rispetto all'esercizio provvisorio, è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, quindi, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Regione.

Si tratta di una ipotesi limite, che non fa comunque venire meno l'obbligo, sancito dall'articolo 81 della Costituzione e dallo stesso d.lgs. n. 118/2011 all'articolo 43, di approvare il bilancio di previsione entro la data del 30 aprile dell'anno di riferimento.

LE PRINCIPALI GRANDEZZE FINANZIARIE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022–2024

La tabella 1 evidenzia le principali grandezze finanziarie del bilancio di previsione per il triennio 2022–2024.

Tab. 1. Quadro generale riassuntivo (valori in euro)

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.079.990.096,51				Disavanzo di amministrazione		521.889.971,86	521.889.971,86	392.332.305,74
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.206.904.676,00	2.121.988.753,18	2.040.607.026,83	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.205.468.651,28	2.121.988.753,18	2.040.607.026,83					
Fondo pluriennale vincolato		427.207.519,86	119.162.276,00	32.793.911,92	Titolo 1 – Spese correnti	18.587.980.332,44	14.490.576.609,32	14.315.575.752,50	14.738.858.901,57
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.550.283.725,33	11.490.283.725,33	11.560.348.326,33	11.808.308.926,33	- di cui fondo pluriennale vincolato		2.768.064,23	0,00	0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	4.208.219.522,59	3.656.576.827,86	3.438.032.948,48	3.426.746.018,00					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	402.915.315,25	406.106.810,23	386.878.824,16	382.089.654,24	Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.865.624.693,18	1.945.592.505,38	793.222.911,30	336.055.761,82
					- di cui fondo pluriennale vincolato		116.394.211,77	32.793.911,92	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.261.791.737,35	1.223.114.956,55	351.688.108,42	101.480.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	989.434.025,90	989.434.025,90	990.197.016,70	1.049.500.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	930.918.373,88	930.918.373,88	930.522.420,42	930.218.386,97					
TOTALE ENTRATE FINALI	18.354.128.674,40	17.707.000.693,85	16.667.470.627,81	16.648.842.985,54	TOTALE SPESE FINALI	21.443.039.051,52	17.425.603.140,60	16.098.995.680,50	16.124.414.663,39
Titolo 6 – Accensione di prestiti	586.385.057,75	586.385.057,75	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	856.931.522,33	2.980.004.835,00	2.287.736.004,63	2.205.496.955,16
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.121.988.753,18	2.040.607.026,83	1.958.313.229,51
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	379.105.000,00	379.105.000,00	368.105.000,00	368.105.000,00	Titolo 7 – spese per conto terzi e partite di giro	1.099.638.254,81	379.105.000,00	368.105.000,00	368.105.000,00
TOTALE TITOLI	19.319.618.732,15	18.672.490.751,60	17.035.575.627,81	17.016.947.985,54	TOTALE TITOLI	23.399.608.828,66	20.784.712.975,60	18.754.836.685,13	18.698.016.618,55
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.399.608.828,66	21.306.602.947,46	19.276.726.656,99	19.090.348.924,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.399.608.828,66	21.306.602.947,46	19.276.726.656,99	19.090.348.924,29

La spesa corrente rappresenta, nel 2022, il 69,7% del totale della spesa e raggiunge il 78,8% nel 2024. Tale dato appare non in linea con quello rappresentato nel quadro tendenziale della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale, in cui l'incidenza della spesa corrente, pur mantenendosi elevata, dal 68% nel 2020 avrebbe dovuto ridursi nel tempo assestandosi al 66% negli anni successivi.

Una analoga discordanza si evidenzia per la spesa in conto capitale. Secondo le previsioni tendenziali presenti nella NADEFR questa, da un'incidenza pari al 12,6% nel 2020, sarebbe dovuta crescere progressivamente al 16,1% nel 2024. Il bilancio di previsione a legislazione vigente presenta, invece, un quadro di finanza pubblica in cui la spesa in conto capitale rappresenta il 9,4% nel 2022, il 4,2% nel 2023 e l'1,8% nel 2024. Appare opportuno, tuttavia, evidenziare che tali dati non tengono conto delle risorse extraregionali derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria di competenza dell'esercizio ma non ancora attribuiti alla Regione.

In merito, si ricorda l'obbligo, da parte della stessa, a riqualificare la suddetta spesa sino al 2026 attraverso la progressiva crescita degli investimenti, incrementando i relativi impegni in misura non inferiore al 2% su base annua e, successivamente, attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5% su base annua (cfr. articolo 1, comma 886, della legge n. 145/2018 e la lettera n) del punto 2 dell'Accordo tra Stato e Regione per il ripiano decennale del disavanzo sottoscritto il 14 gennaio 2021).

Si rappresenta, quindi, l'esigenza di correggere l'andamento della spesa in conto capitale al fine di realizzare l'auspicata qualificazione della spesa.

Il disavanzo finanziario, viceversa, riporta un importo di 521.889.971,86 euro per il 2022 e per il 2023 e di 392.332.305,74 euro per il 2024. Tali importi risultano superiori rispetto alle quote di ripiano approvate con l'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 (legge di assestamento 2021), che prevedeva una quota pari a 474.549 migliaia di euro per il 2022, a 421.890 migliaia di euro per il 2023 e a 292.332 migliaia di euro per il 2024, il che consente di disporre di margini a fronte di eventuali modifiche al risultato di amministrazione.

Le tabelle 2 e 3 evidenziano l'andamento delle principali voci dell'entrata, rispettivamente con riferimento al Titolo 1 ed al Titolo 2.

Tab. 2. TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (valori in euro)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021		Previsioni definitive 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	60.000.000,00	Previsione di competenza	780.518.718,15	696.309.833,33	706.470.433,33	716.591.033,33
			Previsione di cassa	826.361.334,62	756.309.833,33		
Tipologia 102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	782.407.746,29	Previsione di competenza	1.632.174.500,00	1.833.736.893,00	1.893.904.893,00	1.921.871.893,00
			Previsione di cassa	2.534.812.798,36	1.833.736.893,00		
Tipologia 103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	10,00	Previsione di competenza	9.604.173.193,00	8.960.236.999,00	8.959.973.000,00	9.169.843.000,00
			Previsione di cassa	9.495.281.600,00	8.960.236.999,00		
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	842.407.756,29	Previsione di competenza	12.016.866.411,15	11.490.283.725,33	11.560.348.326,33	11.808.305.926,33
			Previsione di cassa	12.856.455.732,98	11.550.283.725,33		

Tab. 3. TITOLO 2 – Trasferimenti correnti (valori in euro)

Titolo, Tipologia	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2021		Previsioni definitive 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.275.917.738,53	Previsione di competenza	4.261.496.484,95	3.525.608.426,71	3.408.578.389,92	3.421.196.018,00
			Previsione di cassa	6.156.622.293,61	4.051.963.124,64		
Tipologia 102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	Previsione di competenza	6.054.265,44	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
			Previsione di cassa	6.054.265,44	5.550.000,00		
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	24.524.786,89	Previsione di competenza	151.420.861,16	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	175.945.648,05	24.464.159,12		
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo	424.111.001,54	Previsione di competenza	372.401.233,73	125.418.401,15	2.904.558,56	0,00
			Previsione di cassa	477.877.612,82	12.622.238,83		
Totale Titolo 2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.724.553.526,96	Previsione di competenza	4.791.372.845,28	3.656.576.827,86	3.417.032.948,48	3.426.746.018,00
			Previsione di cassa	6.816.499.819,92	4.094.599.522,59	0,00	0,00

Per quanto riguarda il disavanzo complessivo, la tabella 4 mostra la sua composizione, confrontando gli esercizi finanziari dal 2019 al 2021.

Tab. 4. Disavanzo complessivo 2019–2021 (valori in euro)

	Disavanzo al 31 dicembre 2019	Disavanzo al 31 dicembre 2020	Disavanzo al 31 dicembre 2021
Disavanzo al 31 dicembre 2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera di Giunta n. 229 del 14 settembre 2015	1.338.315.181,92	1.084.219.612,40	1.338.315.181,92
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	4.761.245.284,17	4.547.810.150,74	4.761.245.284,17
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2017	187.218.858,42	180.978.229,81	187.218.858,42
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2018	1.026.618.749,46	923.956.874,51	1.026.618.749,46
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio finanziario 2019	105.317.564,26	105.317.564,26	100.000.000,00
TOTALE DISAVANZO	7.418.715.638,23	6.842.282.431,72	6.836.964.867,46

Rispetto al disavanzo complessivo al 31 dicembre 2019, nell'esercizio finanziario 2020 risulta ripianato un ammontare pari ad euro 576.433.206,51. Per l'esercizio finanziario 2021, la norma di attuazione dello Statuto di cui al decreto legislativo n. 158/2019, ha consentito, per far fronte agli effetti negativi della pandemia da Covid-19, di rinviare le quote da ripianare nell'esercizio 2021 all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.

Dal piano di rientro approvato con legge regionale di assestamento 26 novembre 2021, n. 30, sarebbe rimasta da ripianare una quota pari ad euro 52.658.782,13 derivante dal disavanzo della gestione per l'esercizio finanziario 2019. Dai dati della tabella emerge che è stato effettivamente ripianato un importo pari ad euro 5.317.564,26 con un disavanzo non recuperato di euro 47.341.217,87. Il Governo si è, pertanto, avvalso della facoltà concessa dal vigente quadro normativo: conseguentemente tale importo, come riporta la stessa nota integrativa allegata al bilancio di previsione, si aggiunge al disavanzo da recuperare nell'esercizio finanziario 2022.

LE PROBLEMATICHE DEL RIMBORSO ALLO STATO DELLO SPLIT PAYMENT DELL'IVA

Ai sensi del punto 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 20 giugno 2016 nonché per effetto del comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dall'anno 2018 e fino alla scadenza della proroga del regime di *split payment* – da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2023, giusta decisione esecutiva UE del 24 luglio 2020 n. 2020/1105 – la Regione, entro il 30 ottobre di ciascun anno, versa l'importo di euro 285.000.000 annui in entrata del bilancio dello Stato. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti il MEF, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate,

Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. La Regione ha restituito per intero le quote relative agli esercizi 2018 e 2019 e la quota relativa al primo semestre 2020. Il MEF ha già provveduto al recupero della quota relativa al secondo semestre 2020 e su tale questione è pendente ricorso promosso dalla Regione innanzi al TAR Lazio.

Inoltre, si rappresenta che l'Accordo del 15 dicembre 2021 dedica, al punto 2, lettera b), specifica attenzione al tema in oggetto prevedendo l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto sugli effetti del regime dello *split payment* nell'ordinamento contabile della Regione, al fine di verificare se gli effetti finanziari per il bilancio regionale, previsti in concomitanza con il passaggio dal metodo del riscosso al metodo del maturato per il calcolo delle spettanze dei tributi compartecipati, si siano realizzati in termini diversi (pregiudizievoli per la Regione), anche al fine di adottare idonee misure correttive.

Si riporta quindi lo schema riepilogativo del complessivo fabbisogno finanziario per lo *split payment*.

Tab. 5. Fabbisogno finanziario split payment (valori in euro)

PERIODO	IMPORTO
2021	285.000.000,00
2022	285.000.000,00
I semestre 2023	142.500.000,00
TOTALE	712.500.000,00

A fronte di tale fabbisogno, oltre all'accantonamento di 285.000 migliaia di euro relativo all'anno 2021, di cui alla voce "Altri accantonamenti" del Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 (Nota integrativa, pagina 22), l'articolo 1 del disegno di legge destina le seguenti risorse per restituzione allo Stato di somme dovute per *split payment*:

- euro 210.944.985,93 al realizzarsi della condizione della entrata in vigore della modifica delle norme di attuazione sul differimento di pari importo della quota di copertura del disavanzo sul 2022 (comma 1);
- euro 60.000.000 a seguito del verificarsi della condizione di minor cofinanziamento regionale conseguente alla riprogrammazione per i cicli di programmazione 2014–2020 e precedenti (comma 2);
- euro 14.055.014,07 a seguito del verificarsi della condizione dell'utilizzabilità di risorse da minori entrate Covid-19, che si rendono disponibili nell'ambito della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione (comma 3).

Il totale corrisponde all'importo dovuto di 285.000 migliaia di euro, senza tuttavia indicazione dell'esercizio finanziario di riferimento, presumibilmente il 2022, e senza riferimenti a quanto dovuto per il 2023.

ANALISI DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

L'articolo individua alcune spese il cui stanziamento è, in tutto o in parte, subordinato al verificarsi di talune condizioni, come di seguito specificato:

Tab. 6. Importi a copertura dei capitoli 219221, 217308 e 219202 e condizioni di realizzazione (valori in euro)

COMMA	IMPORTO	CONDIZIONE	FINALITA'
1	210.944.985,93	Differimento 50% quota ripianamento disavanzo	Restituzione allo Stato di somme per <i>split payment</i> (capitolo 219221)
2	60.000.000,00	Minore cofinanziamento cicli della programmazione 2014-2020 e precedenti	Restituzione allo Stato di somme per <i>split payment</i> (capitolo 219221)
3	14.055.014,07	Risorse disponibili a seguito del conguaglio di minori entrate da Covid-19	Restituzione allo Stato di somme per <i>split payment</i> (capitolo 219221)
	22.000.000,00		Rimborso allo Stato maggiore gettito tassa automobilistica (capitolo 217308)
	4.311.079,02		Regolazioni contabili imposte dirette (capitolo 219202)
TOTALE	311.311.079,02		

I commi 4 e 5 dispongono le conseguenti variazioni al bilancio, anche per il caso in cui le risorse disponibili al verificarsi delle condizioni ivi richiamate risultino inferiori rispetto all'ammontare previsto.

Si rileva in primo luogo che l'articolo detta disposizioni non riconducibili al contenuto tipico del disegno di legge di bilancio. Al riguardo, si rinvia alle osservazioni già espresse dagli Uffici dell'Assemblea nei documenti di commento al bilancio 2020-2022 (Documento n. 8 del 20 aprile 2020) ed al bilancio 2021-2023 (Documento n. 6 del 2 febbraio 2021).¹

Giova, altresì, premettere che il meccanismo individuato nell'articolo sostanzialmente riprende quello del "congelamento" di risorse attraverso riduzioni di autorizzazioni di spesa, già più volte sperimentato nel corso degli ultimi anni. Al riguardo, si richiamano le considerazioni più volte espresse dagli Uffici dell'Assemblea ed, in particolare, quelle svolte nei documenti di commento alla legge di stabilità regionale 2020-2022

¹ In quest'ultimo documento, in particolare, si rilevava come "il bilancio di previsione, nella configurazione risultante dal decreto legislativo n. 118 del 2011, costituisce uno strumento "a legislazione vigente", contenente la proiezione contabile del quadro normativo vigente. Si tratta, in sostanza, di un documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DEFR. Non dovrebbero trovare accesso, quindi, nella legge di bilancio, norme di carattere sostanziale che risultino correttive della legislazione vigente ovvero rifinanziamenti, rimodulazioni o comunque interventi modificativi di autorizzazioni legislative di spesa, norme che, secondo la legislazione vigente, sono consentite, invece, nell'ambito della legge di stabilità.".

(Documento n. 9 del 2020, articolo 22) ed alla legge di stabilità regionale 2021-2023 (Documento n. 7 del 2021, articolo 70).²

Tale *modus operandi*, oltretutto, nel corso dell'esercizio finanziario 2021 ha formato oggetto di specifici rilievi da parte del MEF, che ha contestato la riduzione di spese disposta unilateralmente dalla Regione – ancorché per effetto dell'accantonamento in apposito fondo non ne sia risultata ampliata la capacità di spesa – in assenza del presupposto giuridico nonché in violazione dei principi di trasparenza e chiarezza del bilancio.

A seguito di tali rilievi e dei conseguenti impegni assunti dal Governo regionale nell'ambito dell'attività di controllo di compatibilità della legislazione regionale da parte del Consiglio dei Ministri si è infine proceduto, in corso di esercizio, all'approvazione della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, con la quale è stato rimosso il sistema dell'Allegato 2, "rendendo definitive" le riduzioni alle autorizzazioni di spesa in un primo tempo "congelate".

Occorre, pertanto, esaminare le previsioni di cui all'articolo alla luce di tale impostazione del MEF, considerato anche che, nel caso di specie, la destinazione di risorse attiene a stanziamenti di bilancio concernenti spese obbligatorie relative a restituzioni e rimborsi di somme dovute allo Stato.

Per comprendere gli effetti sulla congruità degli stanziamenti rispetto alle previsioni della normativa vigente, si riportano di seguito le dotazioni dei capitoli richiamati dall'articolo, desunte dall'Allegato tecnico al bilancio a legislazione vigente depositato dal Governo.

Tab. 7. Stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli 219221, 217308 e 219202 (valori in euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE		
		2022	2023	2024
219221	Restituzioni allo Stato – ex art. 1 comma 516, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (spese obbligatorie)	0	0	0
217308	Rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 1, comma 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (spese obbligatorie)	0	0	0
219202	Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (spese obbligatorie) (ex cap. 21801)	120.688.920,98	0	0

² Nel commentare tali disposizioni si faceva riferimento al fatto che, a causa della strutturale rigidità del bilancio, il legislatore regionale ha fatto di frequente ricorso a meccanismi di autorizzazione di spesa i cui effetti sono stati 'sterilizzati' con corrispondenti riduzioni previste nel cosiddetto Allegato 2 alla legge di stabilità.

Si ricordava, inoltre, la giurisprudenza costituzionale secondo la quale non possono iscriversi in bilancio risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non siano avvalorate per legge. Ne emergevano, quindi, dubbi sulla praticabilità di meccanismi secondo i quali, dopo l'accantonamento in apposito fondo di risorse derivanti da riduzioni di autorizzazioni di spesa, il ripristino risulta condizionato ad un presupposto futuro ed incerto.

Per tali ragioni, si formulava un invito al Governo a fornire i necessari chiarimenti avuto riguardo alla realizzazione delle condizioni di volta in volta prospettate.

Si rileva che tali stanziamenti non garantiscono, se non per effetto del meccanismo di cui all'articolo in esame, l'integrale copertura degli oneri relativi a tali categorie di spese. Ciò assume particolare rilievo, in considerazione del rilevante impatto finanziario, per le spese relative al capitolo 219221, concernente le Restituzioni allo Stato ex articolo 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e cioè il cosiddetto *split payment* dell'Iva. Affinchè il meccanismo possa funzionare, tenuto conto che tali somme dovranno essere corrisposte allo Stato entro il mese di ottobre, come già evidenziato nel relativo paragrafo, è necessario che entro tale data le entrate "condizionate" si rendano, anche in parte, effettivamente disponibili per la Regione.

Passando ad esaminare le condizionalità cui è subordinato il soddisfacimento delle spese individuate dall'articolo, la condizione prevista al comma 1 (cfr. tabella 6), relativa alla modifica di norme di attuazione, riguarda l'impegno assunto tra il Governo e la Regione al punto 8 dell'Accordo del 15 dicembre 2021 di rinviare la somma di 211 milioni di euro, pari a circa la metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato nel 2018, da ripianare nell'esercizio 2022, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione dell'originario piano di riparto.

Nella relazione tecnica al disegno di legge, il Governo rappresenta che la modifica alle norme di attuazione è stata approvata dalla Commissione paritetica nella seduta dell'11 febbraio 2022 ed è all'esame del Consiglio dei Ministri. Si ricorda infine che, ai sensi del richiamato punto 8 dell'Accordo, il rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione dell'Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, da definirsi entro il 30 aprile di ciascun anno.

La condizione individuata al comma 2 (cfr. tabella 6) fa riferimento a risorse, per complessivi 60 milioni di euro, che deriverebbero dalla minore quota di cofinanziamento a carico della Regione con riferimento ai programmi operativi regionali (POR) relativi al ciclo di programmazione 2014-2020; il minor cofinanziamento regionale dovrebbe, a sua volta, essere frutto di una riprogrammazione delle risorse della politica unitaria di coesione dell'Unione europea e nazionale del ciclo di programmazione 2014-2020 e dei cicli precedenti.

In merito a tali statuizioni, occorre in primo luogo comprendere in quale fase versi la procedura di rinegoziazione della quota di cofinanziamento regionale relativa al ciclo di programmazione 2014-2020, trattandosi del presupposto per la liberazione delle risorse in commento. Nella relazione al disegno di legge di stabilità si legge, infatti, che il Governo regionale ha avviato un'interlocuzione con il Dipartimento per il Sud e la Coesione per proporre al CIPRESS di utilizzare le risorse del Piano di sviluppo e coesione ai fini di quanto previsto dalla disposizione.

Al riguardo, si segnala che con l'articolo 23 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, è stato previsto per la prima volta che le regioni possano attingere al fondo di

sviluppo e coesione per poter ridurre la quota di cofinanziamento a proprio carico relativa al ciclo di programmazione 2021–2027 e con riferimento ai programmi finanziati dal FESR e dal FSE; tale articolo, quindi, non riguarda la quota di cofinanziamento di cicli precedenti.

Inoltre, con la delibera n. 148 del 23 marzo 2022, la Giunta regionale ha condiviso la proposta dell'Assessore regionale per l'economia di avanzare ai competenti organi statali richiesta di riprogrammazione delle risorse FSC 2014–2020, nonché di ulteriori risorse da individuare nell'ambito della programmazione 2021–2027, finalizzata alla copertura della quota regionale del cofinanziamento nazionale dei programmi europei, per complessivi 170 milioni di euro, suddivisi in 120 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022 e in 50 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, da destinare al riequilibrio finanziario del bilancio regionale, previo accertamento e verifica delle reali disponibilità esistenti nonché del fabbisogno finanziario richiesto, da demandare al Dipartimento regionale della programmazione ed alla Ragioneria generale della Regione.

Si chiede, pertanto, al Governo di fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità e sui tempi di acquisizione al bilancio regionale delle suddette risorse.

La condizione prevista al comma 3 (cfr. tabella 6), infine, attiene alla definizione dell'effettivo importo delle minori entrate da Covid–19 di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. A tal proposito, si ricorda che alla Regione è stata attribuita, per l'anno 2020, la somma di 780 milioni di euro mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica (somma che la Regione ha provveduto ad accantonare) e che, ai sensi del comma 2 quater del medesimo articolo 111, nell'anno in corso occorre determinare l'importo delle effettive minori entrate quantificate per il 2020 rispetto alla media degli esercizi precedenti.

La stima effettuata dal Dipartimento regionale delle finanze e del credito con la nota prot. n. 7885 del 31 marzo 2022, richiamata nella relazione tecnica al disegno di legge, quantifica l'importo complessivo delle minori entrate in 714 milioni di euro.³

Inoltre, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha stabilito che le risorse non utilizzate a fine esercizio per le finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza da Covid–19 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e quelle eccedenti sono versate in entrata nel bilancio dello Stato. Sulla base di tali elementi la Regione dovrebbe, pertanto, restituire allo Stato la cifra di 66 milioni di euro, pari alla differenza tra 780 milioni e 714 milioni.

³ La prospettazione di parte regionale, nelle more delle elaborazioni del Dipartimento ministeriale delle Finanze sulla base di dati di entrata di competenza giuridica, effettua le stime delle minori entrate 2020 per i tributi compartecipati applicando l'indicatore della decrescita del PIL registrata nel 2020 (–8,9% su base annua) sui rispettivi parametri di calcolo col metodo del maturato, ovvero sull'imposta netta 2019 per l'Irpef e sul gettito consuntivo 2019 del bilancio statale per l'Iva, pervenendo ad una stima dei conguagli 2022 per il 2020 di minor gettito complessivo di 714.000 migliaia di euro, di cui 518.000 migliaia di euro per l'Irpef e 196.000 migliaia di euro per l'Iva.

Nell'ambito dei 714 milioni di euro che si consoliderebbero in capo alla Regione, una quota parte, pari ad euro 40.366.093,09, è destinata alle finalità indicate al comma 3 (cfr. tabella 6).

Tale quantificazione, tuttavia, deve essere validata dal MEF in sede di tavolo tecnico, che ha avviato i propri lavori il 22 aprile 2022 e, pertanto, in tali termini va verificata la realizzabilità di tale condizione; si rammenta che il suddetto tavolo tecnico dovrebbe concludere i propri lavori entro il 31 maggio.

Articolo 2

L'articolo concerne lo stato di previsione dell'entrata, ovvero l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nella casse della Regione negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 (allegato 2 al bilancio).

Articolo 3

L'articolo riguarda lo stato di previsione della spesa, ovvero l'ammontare delle somme che si prevede di impegnare e di pagare negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 (allegato 4 al bilancio).

Articolo 4

L'articolo elenca gli allegati al disegno di legge di bilancio previsti dalla vigente normativa di contabilità, ed in particolare dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, e dal principio 9.2 dell'Allegato 4.1, tra i quali rientra anche il parere del Collegio dei revisori.

Tale organo, all'esito della definizione delle norme di attuazione relative all'applicazione del d.lgs. n. 118/2011 in Sicilia di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, è stato introdotto nell'ordinamento contabile della Regione dall'articolo 6 della legge regionale n. 1/2021, che prevede, altresì, una disciplina di prima applicazione al fine di garantire l'operatività del Collegio. Nella seduta d'Aula n. 317 dell'8 febbraio 2022 si è proceduto all'elezione di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione ai sensi del sopracitato articolo 6. Con decreto del Presidente della Regione n. 59/SERV1/SG del 21 febbraio 2022, sono quindi stati nominati i componenti del Collegio che, pertanto, esercita le sue funzioni in relazione all'esercizio finanziario 2022.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 158/2019 qualifica il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed

economica della gestione della Regione. Tra i compiti assegnati al Collegio rientra l'espressione del parere sul disegno di legge di bilancio.

Il già citato articolo 6 della legge regionale n. 1/2021, a sua volta, dopo aver richiamato tra i compiti del Collegio il parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale, prevede espressamente che la Giunta, nel trasmettere all'Assemblea regionale siciliana i relativi disegni di legge, deve motivare l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal Collegio.

Dal combinato disposto delle predette disposizioni, emerge quindi che il Collegio dei revisori debba pronunciarsi in merito al disegno di legge recante il bilancio di previsione attraverso un atto che costituisce allegato al medesimo disegno di legge. Inoltre, l'obbligo di motivazione sull'eventuale mancato adeguamento al parere del Collegio, presuppone che lo stesso si pronunci non sulla determinazione finale della Giunta ma su un atto precedente, in modo da consentire alla Giunta, sulla base degli elementi contenuti nel parere, di valutare se apportare eventuali modifiche al disegno di legge ovvero non tenerne conto. Solo dopo, pertanto, il disegno di legge può essere trasmesso all'Assemblea regionale.

Si osserva che tale iter non è stato seguito dal Governo regionale, che ha approvato il disegno di legge nella seduta del 12 aprile 2022 e lo ha trasmesso all'Assemblea il 20 aprile, richiedendo il parere al Collegio in pari data.

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi del punto 2 dell'Accordo tra Stato e Regione per il ripiano decennale del disavanzo del 14 gennaio 2021, in relazione all'impegno di realizzare riduzioni strutturali della spesa nel complesso periodo 2021-2029, con specifico allegato alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio di riferimento. Si attende, quindi, all'esito della manovra complessiva del disegno di legge di bilancio e di stabilità regionale, il deposito di tale ulteriore atto.

Articolo 5

L'articolo individua il totale generale del bilancio degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, sia in termini di competenza che di cassa.

Articolo 6

L'articolo prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dal primo gennaio 2022.